# Proposta di Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Titolare del trattamento
- Art. 3 Finalità del trattamento
- Art. 4 Referenti Dirigenti
- Art. 5 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
- Art. 6 Referenti Interni (addetti al trattamento dei dati personali)
- Art. 7 Sicurezza del trattamento privacy by design
- Art. 8 Registro delle attività di trattamento
- Art. 9 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Art. 10 Violazione dei dati personali
- Art. 11 Rinvio

esercizio.

# Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedimentali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo (General Data Protection Regulation del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "RGPD", Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Comune di Novi di Modena.

# Art.2 Titolare del trattamento

- 1. Il Comune di Novi di Modena, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro-tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare").
- 2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 del RGPD: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
- 3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 del RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro
- Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), del bilancio e del PEG, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
- a) le informazioni indicate dall'art. 13 del RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato:
- b) le informazioni indicate dall'art. 14 del RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.
- 5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito

indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35 del RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo Art. 9 del presente Regolamento.

- 6. Il Titolare, inoltre, provvede a:
- a) designare i Referenti Dirigenti nelle persona dei Dirigenti/Responsabili P.O.e dei Funzionari delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
- b) designare il Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- c) designare i Referenti interni (addetti al trattamento dei dati personali) delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati connesse allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- d) designare quale Responsabile del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;
- e) predisporre l'elenco dei Referenti Dirigenti delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, pubblicandolo in apposita sezione del sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente;
- f) predisporre l'atto di nomina dei Referenti Dirigenti delle strutture e dei Referenti interni (addetti al trattamento dei dati personali) e di pubblicarlo nella intranet del Comune.
- 7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 del RGPD. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.
- 8. Il Comune favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

### Art.3

### Finalità del trattamento

- 1. I trattamenti sono compiuti dal Comune per le seguenti finalità:
- a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:
- l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
- l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
- b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;
- c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;
- d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

#### Art.4

# Referenti Dirigenti

- 1. Il Referenti Dirigenti sono i Dirigenti/Responsabili P.O. ed i Funzionari delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle loro strutture. I Referenti Dirigenti sono in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 6 del presente Regolamento rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.
- 2. I Referenti Dirigenti sono designati, di norma, mediante atto di incarico del Sindaco pro-tempore, nel quale sono tassativamente disciplinati:
- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.

Tale disciplina è contenuta in apposito atto nella intranet del Comune.

3. Il Referente Dirigente può avvalersi, per il trattamento di dati anche particolari, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di Responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 1 del presente articolo, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.

Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, p. 3 del RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascunResponsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto deglistessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; leoperazioni di trattamento possono essere effettuate solo da addetti che operano sottola diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscrittoche individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabileanche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modoadeguato sull'operato del sub-responsabile.

- 4. Il Referente Dirigente garantisce che chiunque agisca sotto la sua autoritàed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e sisia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 5. Il Referente Dirigente provvede, per il proprio ambito di competenza,a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:
- all'aggiornamentodei trattamenti svolti per conto delTitolare;
- alla verifica dell'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;
- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamentied alle connesse attività di controllo;
- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi diviolazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile chedalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degliinteressati.

## Art.5

## Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") è designato con apposito atto ai sensi degli artt. 37-39 del RPGD. L'atto di designazione è contenuto in apposito

atto disponibile nella intranet del Comune. I riferimenti del Responsabile della protezione dei dati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

### Art.6

# Referenti interni (addetti al trattamento dei dati personali)

I referenti interni del Comune Responsabili del trattamento, sono designati con atto di incarico del Sindaco pro-tempore, nel quale sono tassativamente disciplinati:

- la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamentiassegnati;
- il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
- gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento;
- le istruzioni sul trattamenti dei dati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici .

Tale disciplina è contenuta in apposito atto disponibile nella intranet del Comune.

#### Art.7

# Sicurezza del trattamento – privacy by design

- 1. Il Comune e ciascun Referente Dirigente mettono in attomisure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguatoal rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché dellanatura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, comeanche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischidel trattamento ricomprendono: la pseudonimizzazione, la minimizzazione, la cifraturadei dati personali, la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali, la capacitàdi ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidentefisico o tecnico, una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficaciadelle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate dalServizio cui è preposto ciascun Referente Dirigente:
- sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro):
- misure antincendio, sistemi di rilevazione di intrusione, sistemi di sorveglianza, sistemidi protezione con videosorveglianza, registrazione accessi, porte, armadi e contenitoridotati di serrature e ignifughi, sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici, altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in casodi incidente fisico o tecnico.
- 4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei datipersonali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codicidi condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.
- 5. Il Comune e ciascun Referente Dirigente si obbligano adimpartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca perloro conto ed abbia accesso a dati personali.
- 6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, dei Referenti Dirigenti edel Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione "privacy" eventualmente già presente.
- 7. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di datiparticalari per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 196/2003).

# Art.8

## Registro delle attività di trattamento

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento reca almenole seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco pro-tempore, eventualmente del Contitolare del trattamento e del RPD;
- b) le finalità del trattamento;
- c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di datipersonali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
- f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate, come da precedente art.6.
- 2. Il Registro è tenuto dal Titolare ovvero dal soggetto dallo stesso delegato ai sensi delprecedente art. 2, presso gli uffici della struttura organizzativa del Comune in forma telematica/cartacea. Ciascun Referente Dirigente ha comunque la responsabilità di fornire prontamente ecorrettamente al Titolare ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del Registro.

#### Art.9

# Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

- 1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuovetecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle personefisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazionedell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del RGDP, considerati lanatura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è unaprocedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme deltrattamento di cui trattasi.
- 2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delletipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dalGarante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, del RGDP.
- 3. La DPIA è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà dellepersone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in baseai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:
- a) trattamenti valutativi o di *scoring*, compresa la profilazione e attività predittive,concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, lasalute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento,l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
- b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura,ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effettigiuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente sudette persone fisiche;
- c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare ocontrollare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianzasistematica di un'area accessibile al pubblico;
- d) trattamenti di dati particolari o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, RGDP;
- e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggettiinteressati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazionedi riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto ditrattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geograficodell'attività di trattamento;
- f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalleragionevoli aspettative dell'interessato;
- g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabilee meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione didisequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente,soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
- h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;

i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un dirittoo di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, invia generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non puòpresentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per untrattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque laconduzione di una DPIA.

- 4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devonoessere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.
- Il Referente Dirigente deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIAfornendo ogni informazione necessaria.
- Il Referente Dirigente dei sistemi informativi e l'ufficiocompetente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento dellaDPIA.
- 5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specificotrattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire laqualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischioresiduale.
- Il Referente Dirigente dei sistemi informativi e l'ufficiocompetente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a unospecifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.
- 6. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:
- -se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà dipersone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGDP;
- -se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli diun trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso sipossono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- -se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- -se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione chedisciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto delladefinizione della base giuridica suddetta. Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto diverifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguano conle stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazionidel Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quandonon vengono modificate, sostituite od abrogate.
- 7. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:
- a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità deltrattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresìindicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto diconservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenticoinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporticartacei o canali di trasmissione cartacei);
- b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
  - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
  - della liceità del trattamento;
  - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
  - del periodo limitato di conservazione;
  - delle informazioni fornite agli interessati;
  - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
  - del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
  - dei rapporti con i responsabili del trattamento;
  - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;

- consultazione preventiva del Garante privacy;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolareprobabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, laparticolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio(accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vistadegli interessati;
- d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare laprotezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD,tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone inquestione.
- 8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.
- 9. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.
- 10. La DPIA deve essere effettuata con eventuale riesame delle valutazioni condotte anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

# Art. 10 Violazione dei dati personali

- 1. Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione disicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, lamodifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personalitrasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.
- 2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischiper i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al GarantePrivacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.
- Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
- 3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad unaviolazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:
- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;
- perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
- 4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguentealla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificatoritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la naturadella violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degliinteressati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo diesempio:
- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;

- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempiodati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempiorischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni(ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).
- 5. La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 RGPD, ed anche lacomunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui alcitato art. 33.
- 6. Il Titolare deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite,anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esserelative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvirimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza inquanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delledisposizioni del RGPD.

# Art.11 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le sue norme attuative vigenti.

\_\_\_\_